

Comune di Cava Manara

Regolamento del Bilancio partecipativo

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2016

Sommario

Capo I - Disposizioni generali.....	3
Art. 1. Definizione e finalità.....	3
Art. 2. Ambiti tematici della partecipazione.....	3
Art. 3. Aveni diritto alla partecipazione	3
Capo II - Procedura partecipata.....	4
Art. 4. Fasi e modalità della partecipazione	4
Art. 5. Istituti e forme della partecipazione	5
Art. 6. Suddivisione in aree territoriali	5
Capo III - Norme finali.....	6
Art. 7. Risorse	6
Art. 8. Entrata in vigore	6
Art. 9. Informativa sul trattamento dei dati personali	6
Art. 11. Pubblicità del regolamento	6
Art. 12. Revisione del regolamento.....	6

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Definizione e finalità

Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta.

Con il presente regolamento viene disciplinata la sperimentazione del processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Comune di Cava Manara.

Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta.

Rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali, da parte dell'Amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio.

L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Art. 2. Ambiti tematici della partecipazione

Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute nel presente regolamento.

Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente nel contesto del bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata.

Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche individuate ai sensi del precedente comma, incidano negativamente sulla parte entrata del bilancio di previsione.

L'Assessore al Bilancio del Comune è responsabile dell'organizzazione e della gestione del processo partecipativo.

Art. 3. Aveni diritto alla partecipazione

La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità: sono, quindi, coinvolte nel processo di partecipazione tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti comunali ed i Consiglieri Comunali.

Capo II - Procedura partecipata

Art. 4. Fasi e modalità della partecipazione

Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:

Prima fase – Informazione:

L'Amministrazione Comunale renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza nel processo di formazione di una parte del bilancio di previsione nonché della tempistica ed ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione.

L'informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché con l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet del Comune.

Seconda fase – Consultazione, raccolta e valutazione delle proposte, progetti e osservazioni:

Costituisce il secondo livello di partecipazione ed ha una durata minima di 30 giorni e massima di 45 giorni in cui sono raccolti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, i contributi di ogni soggetto interessato, sotto forma di osservazioni, proposte e progetti.

La scheda di partecipazione potrà essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune.

La presentazione delle osservazioni, proposte e progetti dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del proponente;
- tramite invio per posta, preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- tramite posta elettronica ordinaria ovvero certificata.

Le osservazioni, proposte e progetti dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate ai sensi dell'art. 2).

Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta, osservazione ovvero progetto.

Potranno essere, altresì, svolti più incontri pubblici, che costituiranno la sede, oltre che dell'illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo di partecipazione anche della raccolta delle osservazioni, proposte e progetti attraverso la compilazione degli appositi moduli messi a disposizione dei partecipanti.

Le proposte, osservazioni e progetti presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono verificate dai tavoli tecnici di approfondimento, composti dai Responsabili di Servizio, dal Sindaco e dagli Assessori.

Le proposte, osservazioni e progetti verranno distinte in:

1. Segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi agli uffici competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione;

2. Interventi: opere o interventi di interesse su scala comunale e/o su scala frazioni comunali che necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità.

I criteri con i quali saranno valutate le proposte, osservazioni e progetti sono i seguenti:

- Chiarezza del progetto e degli obiettivi;
- Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- Stima dei costi;
- Stima dei tempi di realizzazione;
- Priorità;
- Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Terza fase – Monitoraggio e documento della partecipazione:

Costituisce il terzo livello di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali rispetto alle proposte avanzate. A tale fine, l'Amministrazione favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e l'efficienza. Tutti i dati e le informazioni relativi al processo di partecipazione, compreso l'esito dei contributi presentati, nonché le modifiche apportate agli atti durante l'intero iter sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Comune.

Art. 5. Istituti e forme della partecipazione

L'Amministrazione comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo.

Art. 6. Suddivisione in aree territoriali

Ai fini della procedura partecipata il territorio comunale può essere suddiviso in aree territoriali che possono coincidere con le frazioni ed altre eventuali.

Capo III - Norme finali

Art. 7. Risorse

L'Amministrazione comunale impegna le risorse necessarie per la gestione della procedura partecipata.

Art. 8. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

Art. 9. Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

Art. 11. Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 12. Revisione del regolamento

Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di Legge.

Il termine sperimentale è usato per sottolineare il carattere "laboratoriale", quindi di continua evoluzione, del percorso partecipativo.